

dibattimento ex articolo 512 bis c.p.p. non erano, però, da considerarsi indispensabili per sostenere la fondatezza dell'accusa, essendo quest'ultima risultata provata alla luce di ulteriori emergenze processuali);

- la **sezione 2, n. 45971 del 2013** che afferma: *"In caso di riforma "in peius", da parte del giudice d'appello, della sentenza di assoluzione in primo grado laddove l'affermazione di penale responsabilità scaturisca da un diverso apprezzamento dell'attendibilità di prove orali considerate decisive, sussiste l'obbligo, in forza dell'articolo 6 paragrafo 1 Cedu, così come interpretato dalla Corte Edu, di procedere alla rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale sentendo nuovamente, nel contraddittorio delle parti, i suddetti testimoni"*. In applicazione di tale principio la Corte ha annullato la sentenza impugnata in cui i giudici di secondo grado, pur avendo valutato diversamente le dichiarazioni di collaboratori di giustizia ritenute inattendibili dal Tribunale, avevano omesso di procedere ad una nuova audizione degli stessi al fine di valutarne la credibilità in contraddittorio. (Conformi Sez. 5, n. 47106/2013, Sez. 3, n. 32798/2013, Sez. 6, n. 16566/2013);

- la **sezione F - n. 35729 del 2013** secondo cui *"La responsabilità dell'imputato - conformemente ai principi affermati dalla giurisprudenza europea, in applicazione dell'art. 6 della CEDU - non può basarsi unicamente o in misura significativa su dichiarazioni rese in sede di indagini preliminari da un soggetto che l'imputato non sia stato in condizioni di interrogare o far interrogare nel corso del dibattimento"*. Nella specie, la Corte ha ritenuto non configurabile la violazione dell'articolo 6 cit. risultando la sentenza di condanna fondata in misura minimale ed assolutamente residuale sulle dichiarazioni rese da un testimone in fase di indagini ed acquisite in dibattimento ex articolo 512 bis c.p.p.;

- la **sezione 2, n. 35678 del 2013** per la quale *"In tema di correlazione tra accusa e sentenza, nell'ipotesi in cui la riqualificazione giuridica del fatto sia stata espressamente richiesta dal Pubblico Ministero, l'omessa informazione all'imputato da parte del giudice della eventualità che il fatto contestatogli possa essere diversamente definito non comporta violazione dell'art. 6 così come interpretato dalla Corte Edu nel proc. Drassich c/ Italia dell' 11 dicembre 2007"* (Fattispecie in cui la riqualificazione giuridica del fatto da furto in ricettazione era stata richiesta dal Procuratore generale presso la Corte d'appello nella sua requisitoria);

- la **sezione 6 - n. 7195 del 2013** secondo cui *"Il giudice di appello può procedere alla riqualificazione giuridica del fatto nel rispetto del principio del giusto processo previsto dall'art. 6 CEDU, come interpretato dalla Corte europea dei diritti dell'uomo, anche senza disporre una rinnovazione totale o parziale dell'istruttoria dibattimentale, sempre che sia sufficientemente prevedibile la ridefinizione*

dell'accusa inizialmente formulata, che il condannato sia in condizione di far valere le proprie ragioni in merito alla nuova definizione giuridica del fatto e che questa non comporti una modifica "in peius" del trattamento sanzionatorio e del computo della prescrizione". In applicazione di questo principio, la Corte ha ritenuto rispettato l'articolo 6 della Cedu in relazione ad una sentenza di appello che, in riforma di quella di primo grado di condanna per lesioni personali, aveva riqualificato il fatto come tentato omicidio;

- la sezione 6 - n. 22113 del 2013 che ha ritenuto "manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale - in relazione agli artt. 3, 24, comma secondo, 111, 117 Cost. e 6 CEDU - dell'art. 48 cod. proc. pen. nella parte in cui non prevede, nel procedimento dinanzi la Corte di Cassazione, la partecipazione personale dell'interessato ed il diritto di essere sentito". In motivazione la Corte ha evidenziato che la partecipazione personale deve considerarsi un diritto costituzionalmente tutelato dell'imputato solo in quei procedimenti in cui viene trattato il merito dell'accusa penale, potendo, invece, in altri essere garantito il diritto di difesa e del contraddittorio attraverso la rappresentanza dei difensori.

1.3.2.5. Diritto di difesa dei sottoposti a regime speciale di detenzione

Sul diritto di difesa, nel senso di diritto comprendente la difesa tecnica e il diritto di conferire col difensore, la Corte costituzionale, con la sentenza n. 143 del 2013, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 41- bis , comma 2-quater , lett. b), ultimo periodo, della legge n. 354 del 1975, nella parte in cui pone limitazioni al diritto ai colloqui con i difensori nei confronti dei detenuti sottoposti alla sospensione delle regole di trattamento ai sensi del comma 2 dell'articolo 41- bis, in particolare prevedendo che detti detenuti possono avere con i difensori, «fino a un massimo di tre volte alla settimana, una telefonata o un colloquio della stessa durata di quelli previsti con i familiari». Le limitazioni in esame possono trovare giustificazione nel bilanciamento tra il diritto di difesa e interessi di pari rilevanza costituzionale quali la protezione dell'ordine pubblico e della sicurezza dei cittadini. Infatti - anche in conformità con la giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo sui limiti delle restrizioni che incidono sul diritto alla difesa tecnica delle persone ristrette in ambito penitenziario (Corte europea, sentenze 27 novembre 2007, *Asciutto c. Italia* e *Zagaria c. Italia*; Grande Camera, 2 novembre 2010, *Sakhnovskiy c. Russia*; 12 marzo 2003, *Öcalan c. Turchia*), secondo la quale la limitazione dei contatti confidenziali tra una persona detenuta e il suo avvocato può avvenire solo se assolutamente necessario - nelle operazioni di bilanciamento, non può esservi un decremento di tutela di un diritto fondamentale se ad esso non

fa riscontro un corrispondente incremento di tutela di altro interesse di pari rango. "Nel caso in esame, per converso, alla compressione – indiscutibile – del diritto di difesa indotta dalla norma censurata non corrisponde, prima facie, un paragonabile incremento della tutela del contrapposto interesse alla salvaguardia dell'ordine pubblico e della sicurezza dei cittadini".

1.3.2.6. Poteri del giudice nella valutazione delle prove

Nel rito del lavoro, "la necessità di assicurare un'effettiva tutela del diritto di difesa di cui all'articolo 24 Cost., nell'ambito del rispetto dei principi del giusto processo di cui all'art. 111, secondo comma, Cost. e in coerenza con l'articolo 6 Cedu, comporta l'attribuzione di una maggiore rilevanza allo scopo del processo - costituito dalla tendente finalizzazione ad una decisione di merito - che non solo impone di discostarsi da interpretazioni suscettibili di ledere il diritto di difesa della parte o, comunque, risultino ispirate ad un eccessivo formalismo, tale da ostacolare il raggiungimento del suddetto scopo, ma conduce a considerare del tutto residuale l'ipotesi di "assoluta mancanza di prove" e si traduce in una maggiore pregnanza del dovere del giudice di pronunciare nel merito della causa sulla base del materiale probatorio ritualmente acquisito con una valutazione non limitata all'esame isolato dei singoli elementi, ma globale nel quadro di una indagine unitaria ed organica". Questo è il principio posto dalla **sezione lavoro, n. 18410 dell'1 agosto 2013** nel cassare la sentenza con la quale la corte territoriale aveva rigettato la domanda sulla mera constatazione dell'assenza di prova sul nesso eziologico tra vaccinazione antipolio e insorgenza della malattia, senza in alcun modo attivare, nonostante una situazione di "semiplena probatio" e lo specifico ambito, più volte oggetto di interventi regolatori della Corte costituzionale, i poteri di acquisizione officiosa. In funzione dell'utilizzazione di tali poteri, la sentenza precisa che "Nel rito del lavoro il principio dispositivo è contemperato - atteso il riconoscimento dei poteri officiosi del giudice ex art. 421 e 437 cod. proc. civ., intesi alla luce del principio del giusto processo e dell'art. 6 della CEDU - con le esigenze della ricerca della verità materiale al fine di assicurare ai diritti che con esso vengono azionati una tutela differenziata in ragione della loro natura. Ne consegue che, ove si controverta della tutela dei soggetti danneggiati da complicità di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazione di emoderivati (oggetto di reiterati interventi della Corte costituzionale a partire dalla sentenza n. 307 del 1990 e fino alla sentenza n. 107 del 2012), deve essere attribuita adeguata rilevanza, in funzione dell'utilizzazione dei suddetti poteri officiosi, al diritto posto a base della domanda del ricorrente".

1.3.2.7. Diritto di accesso ad un tribunale - insinducabilità parlamentare

Nel giudizio per conflitto di attribuzione tra i poteri dello Stato, con la **sentenza n. 313 del 2013** la Corte costituzionale ha annullato la delibera di insinducabilità del Senato. Richiamando le

censure mosse all'Italia dalla Corte Edu, sull'insindacabilità delle opinioni dei parlamentari e del confliggente diritto di accesso ad un tribunale da parte del privato che si assuma offeso da quelle opinioni, ha sottolineato come non si possa "giustificare un rifiuto di accesso alla giustizia per il solo fatto che la disputa potrebbe essere di natura politica oppure connessa ad un'attività politica (...). L'assenza di un legame evidente con un'attività parlamentare richiama un'interpretazione stretta della nozione di proporzionalità tra lo scopo perseguito e i mezzi impiegati. Questo è particolarmente vero quando le restrizioni al diritto di accesso derivano da una deliberazione di un organo politico (Corte europea, sentenza 30 gennaio 2003, *Cordova c. Italia - ricorso n. 45649/99*, nonché sentenza 24 febbraio 2009, *CGIL e Cofferati c. Italia - ricorso n. 46967/07*)".

1.3.3. Principio di legalità della pena (articolo 7 Cedu)

In materia di confisca "edilizia" conseguente a lottizzazione abusiva, la Corte di cassazione, sezione 3, con la sentenza n. 17066 del 2013 ha statuito che "Ai fini del rispetto del principio di cui all'articolo 7 della Convenzione Edu, invocato dai ricorrenti e la cui rilevanza "filtra" nell'ordinamento interno per il tramite dell'articolo 117 Cost., primo comma, (cfr. sentenze della Corte cost. n. 348 e 349 del 2007), può affermarsi essere rilevante non tanto la "denominazione" che alla confisca in questione si voglia attribuire, se cioè di pena o, piuttosto, come appunto costantemente enunciato da questa Corte, con l'avallo anche della Corte costituzionale (sent. n. 239 del 2009), di sanzione amministrativa (cfr. sez. 3, n. 42741 del 24/10/2008, *Silvioli, Rv. 241703*; Sez. 3, n. 1966 del 05/12/2001, *Venuti ed altri, Rv. 220852*; Sez. 3, n. 12999 del 09/11/2000, *Lanza ed altri, Rv. 218003*; Sez. 3, n. 41757 del 2004, *Pignatiello ed altri, Rv. 230313*), quanto piuttosto, alla luce dei pronunciamenti della Corte Edu, la necessaria sussistenza, nella sostanza, in ragione dei caratteri di accessibilità del precetto racchiuso nella norma e di prevedibilità delle conseguenze giuridiche derivanti dalla sua violazione, dei presupposti appena sopra richiamati. Ciò che conta è, in altri termini, che, al di là della finalità che alla sanzione della confisca voglia riconnettersi (se, cioè, prevalentemente affittiva o preventiva), la responsabilità dell'imputato che sia altresì stato destinatario della sanzione sia stata fatta oggetto di un accertamento che abbia, appunto, consentito di verificare la sussistenza di detti requisiti, imprescindibili per l'operatività della misura ablativa"¹⁵.

¹⁵ Dopo la sentenza della Corte Edu del 21 ottobre 2013 *Varvara c. Italia* - che ha ritenuto l'applicazione della confisca urbanistica nell'ipotesi di proscioglimento per estinzione del reato una violazione del principio di legalità, sancito dall'articolo 7 della Cedu - la Corte di cassazione Sez. 3 con ordinanza n. 20636 del 20 maggio 2014 ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'articolo 44, comma 2, del d.P.R. n. 380 del 2001, così come interpretato dalla Corte Edu (sentenza *Varvara*), nel senso che la confisca ivi prevista non può applicarsi nel caso di dichiarazione di prescrizione del reato anche qualora la responsabilità penale sia stata accertata in tutti i suoi elementi, per violazione degli articoli 2, 9, 32, 41, 42 e 117, primo comma, Cost, i quali impongono che il paesaggio, l'ambiente, la vita e la salute siano tutelati quali valori costituzionali

1.3.4. Diritto al rispetto della vita privata e familiare (articolo 8 Cedu)

1.3.4.1. In tema di espulsione

Con riferimento all'articolo 8 della Convenzione, in tema di espulsione dello straniero e protezione della famiglia unitaria, la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 5, comma 5, del decreto legislativo n. 286 del 1998, nella parte in cui prevede che la valutazione discrezionale in esso stabilita ai fini dell'espulsione dello straniero che abbia commesso reati si applichi solo allo straniero che ha esercitato il diritto al ricongiungimento familiare o al familiare ricongiunto e non anche allo straniero che abbia legami familiari nel territorio dello Stato. La previsione di un automatismo che non consente una valutazione del caso concreto, impedisce il necessario bilanciamento richiesto dalla giurisprudenza europea (cfr. sentenza della Corte Edu 7 aprile 2009, *Cherif e altri c. Italia*), tramite attenta valutazione della situazione concreta dello straniero e dei suoi congiunti, al fine di bilanciare le esigenze generali di sicurezza e di prevenire minacce all'ordine pubblico con le esigenze di tutela dei legami familiari (sentenza n. 202 del 2013).

1.3.4.2. Diritto dell'adottato a conoscere le proprie origini

Sull'impossibilità per l'adottato non riconosciuto alla nascita di accedere alle informazioni sulle proprie origini a causa dell'irreversibilità del segreto, la Corte costituzionale, richiamando la sentenza della Corte Edu del 25 settembre 2012, *Godelli c. Italia*, sulla mancanza di proporzionalità della normativa italiana, ha sanzionato l'articolo 28, comma 7, della legge 4 maggio 1983, n. 184, nella parte in cui non prevede, attraverso un procedimento, stabilito dalla legge, che assicuri la massima riservatezza, la possibilità per il giudice di interpellare la madre, che abbia dichiarato di non voler essere nominata ai sensi dell'articolo 30, comma 1, del d.P.R. 3 novembre 2000, n. 396 - sulla richiesta del figlio, ai fini di una eventuale revoca di tale dichiarazione (sentenza n. 278 del 2013)

oggettivamente fondamentali, cui riconoscere prevalenza nel bilanciamento con il diritto di proprietà - in quanto la norma suddetta, come sopra interpretata, non tiene conto di tale bilanciamento, che deve essere sempre operato qualora siano in gioco opposti interessi costituzionalmente protetti, anche qualora gli uni trovino tutela nella Cedu e gli altri nella Costituzione italiana (cfr. Corte cost. n. 264 del 2012).

1.3.4.3. Diritto all'autodeterminazione

Particolarmente degna di interesse è l'ordinanza - sezione I, n. 14329 del 2013, con la quale la Corte di cassazione, sulla costituzionalità dello scioglimento automatico del vincolo matrimoniale per effetto della rettificazione dell'attribuzione del sesso, afferma: *"In questo quadro profondamente rinnovato e sempre più frequentemente arricchito dalla felice "contaminazione" delle fonti costituzionali europee, convenzionali ed internazionali, in cui si collocano i diritti delle persone, deve essere valutata la compatibilità costituzionale della L. n. 164 del 1982, art. 4, rispetto ai parametri costituiti dagli artt. 2 e 29 Cost., e, nella loro qualità di norme interposte ex art. 10 Cost., comma 1, e art. 117 Cost., degli artt. 8 e 12 della CEDU, non omettendo di considerare che la stessa Corte Costituzionale nella pronuncia n. 161 del 1985 ha riconosciuto che questa legge "si colloca nell'alveo di una civiltà giuridica in evoluzione". Al riguardo deve osservarsi che lo scioglimento del vincolo coniugale, disposto ex lege come conseguenza automatica della rettificazione dell'attribuzione di sesso, determina l'eliminazione "chirurgica" di una relazione stabile e continuativa che ha dato vita ad un nucleo familiare, costituzionalmente protetto dall'art. 29 Cost.. All'interno dell'affectio coniugalis, consacrata dalla celebrazione del matrimonio, è maturata la scelta di uno dei partners della rettificazione di attribuzione di sesso, verosimilmente, in mancanza dello scioglimento volontario del vincolo, condivisa dall'altro. La univoca previsione normativa esclude, in prospettiva futura, qualsiasi rilievo all'esistenza e alla stabilità di tali tipologie di relazioni, ignorandone il rilievo primario di formazioni sociali costituzionalmente garantite, all'origine, dagli artt. 2 e 29 Cost., in un contesto costituzionale nel quale è ormai largamente condivisa l'esigenza di riconoscere alle unioni di fatto, anche tra persone dello stesso sesso, uno statuto giuridico di diritti ed obblighi che quanto meno "in specifiche situazioni" (così Corte Cost. n. 138 del 2010) assicuri un trattamento omogeneo a quello delle coppie coniugate, proprio in virtù della copertura costituzionale ad esse attribuita dallo sviluppo degli orientamenti delle Corti, sopra illustrato. Le scelte appartenenti alla sfera emotiva ed affettiva costituiscono il fondamento dell'autodeterminazione."*

Con sentenza n. 170, dell'11 giugno 2014, la Corte costituzionale ha dichiarato la fondatezza della questione con riferimento all'articolo 2 della Cost.

La Corte, richiamando la sentenza n. 138 del 2010, ha ribadito che nella nozione di "formazione sociale" - nel quadro della quale l'articolo 2 Cost. dispone che la Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo - "è da annoverare anche l'unione omosessuale, intesa come stabile convivenza tra due persone dello stesso sesso, cui spetta il diritto fondamentale di vivere liberamente una condizione di coppia, ottenendone - nei tempi, nei modi e nei limiti stabiliti dalla legge - il riconoscimento giuridico con i connessi diritti e doveri". Spetta al Parlamento, nell'esercizio della sua piena discrezionalità, individuare le forme di garanzia e di riconoscimento per le unioni suddette;

per altro verso, resta, comunque, "riservata alla Corte costituzionale la possibilità di intervenire a tutela di specifiche situazioni", nel quadro di un controllo di ragionevolezza della rispettiva disciplina.

La normativa viene censurata nella parte in cui "risolve il contrasto di interessi in termini di tutela esclusiva di quello statale alla non modificazione del modello eterosessuale del matrimonio, restando chiusa ad ogni qualsiasi, pur possibile, forma di suo bilanciamento con gli interessi della coppia, attraversata da una vicenda di rettificazione di sesso, ma che, in ragione del pregresso vissuto nel contesto di un regolare matrimonio, reclama di essere, comunque, tutelata come «forma di comunità», connotata dalla «stabile convivenza tra due persone», «idonea a consentire e favorire il libero sviluppo della persona nella vita di relazione».

Tuttavia, non ne è possibile la *reductio ad legitimitatem*, mediante una pronuncia manipolativa, che sostituisca il divorzio automatico con un divorzio a domanda, poiché ciò equivarrebbe a rendere possibile il perdurare del vincolo matrimoniale tra soggetti del medesimo sesso, in contrasto con l'articolo 29 Cost. Sarà, quindi, compito del legislatore introdurre una forma alternativa (e diversa dal matrimonio) che consenta ai due coniugi di evitare il passaggio da uno stato di massima protezione giuridica ad una condizione, su tal piano, di assoluta indeterminatezza. E tal compito il legislatore è chiamato ad assolvere con la massima sollecitudine per superare la rilevata condizione di illegittimità della disciplina in esame per il profilo dell'attuale deficit di tutela dei diritti dei soggetti in essa coinvolti.

Con riferimento agli articoli 8 (sul diritto al rispetto della vita familiare) e 12 (sul diritto di sposarsi e formare una famiglia) della Cedu, come interpretati dalla Corte europea dei diritti dell'uomo (*H. c. Finlandia* - decisione del 13 novembre 2012; *Schalk and Kopf c. Austria* - decisione del 22 novembre 2010), invocati come norme interposte, la Corte ha ritenuto non pertinente il richiamo poiché, in assenza di un consenso tra i vari Stati nazionali sul tema delle unioni omosessuali, la Corte Edu, sul presupposto del margine di apprezzamento conseguentemente loro riconosciuto, afferma essere riservate alla discrezionalità del legislatore nazionale le eventuali forme di tutela per le coppie di soggetti appartenenti al medesimo sesso. La stessa sentenza della Corte Edu *Schalk and Kopf c. Austria*, nel ritenere possibile una interpretazione estensiva dell'articolo 12 della Cedu nel senso della riferibilità del diritto di contrarre matrimonio anche alle coppie omosessuali, chiarisce come non derivi da una siffatta interpretazione una norma impositiva, di una tale estensione, per gli Stati membri.

1.3.4.4. Divieto di discriminazione (articolo 14 Cedu)

Con la sentenza n. 40 del 2013 la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 80, comma 19, della legge n. 388 del 2000, nella parte in cui subordina al requisito della titolarità della carta di soggiorno la concessione agli stranieri legalmente soggiornanti nel territorio dello Stato della indennità di accompagnamento e della pensione di inabilità. In tema di provvidenze destinate al sostentamento della persona nonché alla salvaguardia di condizioni di vita accettabili per il contesto familiare in cui la persona bisognosa si trova inserita, qualsiasi discriminazione fra cittadini e stranieri legalmente soggiornanti nel territorio dello Stato, fondato su requisiti diversi da quelli previsti per la generalità dei soggetti, finisce per risultare in contrasto con il principio di non discriminazione di cui all'articolo 14 della Cedu, avuto riguardo all'interpretazione rigorosa che di tale norma è stata offerta dalla giurisprudenza della Corte europea.

1.3.4.5. Diritto di proprietà (articolo 1 Protocollo 1 Cedu)

Sulla tutela della proprietà in caso di espropriazione e sul diritto ad un equo indennizzo, la Corte costituzionale ha dichiarato non fondate le questioni poste sulla disciplina commissariale di Roma Capitale di cui all'articolo 78, comma 6, primo periodo, del decreto-legge n. 112 del 2008, in riferimento ai parametri interni e convenzionali che tutelano la proprietà privata, imponendo, nel caso di espropriazione per pubblica utilità, la corresponsione di un indennizzo che equivalga ad un serio ristoro per la perdita del diritto reale, considerato che " *Il principio della par condicio creditorum impedisce che i crediti sorti a seguito di procedimenti di espropriazione ricevano un trattamento diverso dagli altri, e la nozione di serio ristoro, richiamata dai rimettenti in riferimento all'indennità spettante ai proprietari, atiene alla quantificazione di quest'ultima, non già alle modalità di conseguimento della stessa. Né la negoziabilità dei titoli esecutivi viene compromessa dalla normativa in esame, giacché è sempre possibile la cessione a terzi di crediti maturati e asseverati da sentenze passate in giudicato. Tali crediti, infatti, non sono stati «espropriati», ma è stata stabilita soltanto una particolare modalità di riscossione degli stessi*" (sentenza n. 154 del 2013).

Richiama la costante giurisprudenza della Corte Edu in materia di "espropriazione indiretta" la Corte di cassazione - sezione 2, sentenza n. 705 del 2013 che nega "la possibilità di individuare sistemi di acquisizione diversi da quello consensuale del contratto e da quello autoritativo del procedimento ablatorio; a questa conclusione induce altresì l'art. 42-bis del d.P.R. 8 giugno 2001, n. 327 (testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità), aggiunto dall'art. 34, primo comma, del d.l. 6 luglio 2011, n. 98, convertito dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, norma che,

anche con riguardo ai fatti anteriori alla sua entrata in vigore, disciplina le modalità attraverso le quali, a fronte di un'utilizzazione senza titolo di un bene per scopi di pubblico interesse, è possibile - con l'esercizio di un potere basato su una valutazione degli interessi in conflitto - pervenire ad un'acquisizione non retroattiva della titolarità del bene al patrimonio indisponibile della P.A., sotto condizione sospensiva del pagamento, al soggetto che perde il diritto di proprietà, di un importo a titolo di indennizzo, nella misura superiore del dieci per cento rispetto al valore venale del bene".

In materia si segnalano, per la particolare importanza, le recenti ordinanze del 13 gennaio 2014, nn. 441 e 442, con le quali le Sezioni Unite della Corte di cassazione hanno sollevato questione di legittimità costituzionale dell'articolo 42-bis del d.P.R. n. 327 del 2001, per contrasto con gli articoli 3, 24, 42, 97 Cost.; nonché 111 e 117, primo comma, Cost., anche alla luce dell'articolo 6 e dell'articolo 1, Protocollo 1, della Cedu, nella parte in cui prevede che l'autorità che utilizza un bene immobile per scopi di interesse pubblico, in assenza di un valido ed efficace provvedimento di esproprio o dichiarativo della pubblica utilità, può disporre che esso sia acquisito non retroattivamente al suo patrimonio indisponibile e che al proprietario sia corrisposto un indennizzo per il pregiudizio patrimoniale e non patrimoniale, quest'ultimo forfettariamente liquidato nella misura del 10% del valore del bene stesso, estensibile alle servitù di fatto. Viene, altresì, censurata la previsione di cui al comma 8, secondo la quale, "Le disposizioni del presente articolo trovano altresì applicazione ai fatti anteriori alla sua entrata in vigore ed anche se vi è già stato un provvedimento di acquisizione successivamente ritirato o annullato, ma deve essere comunque rinnovata la valutazione di attualità e prevalenza dell'interesse pubblico a disporre l'acquisizione; in tal caso, le somme già erogate al proprietario, maggiorate dell'interesse legale, sono detratte da quelle dovute ai sensi del presente articolo".

PAGINA BIANCA

ANALISI DEL CONTENZIOSO DINANZI ALLA CORTE
EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO

PAGINA BIANCA

1. ANDAMENTO DEL CONTENZIOSO DINANZI ALLA CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO


L'analisi del contenzioso dinanzi la Corte europea nell'anno 2013 evidenzia due temi principali.

Il primo è rappresentato dalla continua crescita del volume dell'attività giudiziaria: la Corte è riuscita ancora una volta ad aumentare notevolmente il numero dei casi definiti, raggiungendo un livello di produttività senza precedenti con la trattazione di circa 5.300 ricorsi in più rispetto all'anno precedente (oltre 93.000 ricorsi istruiti nel 2013 a fronte di circa 88.000 nel 2012). Questo risultato conferma l'importanza del processo di riforma avviato con le tre Conferenze di Interlaken, Smirne e Brighton e sviluppato con l'entrata in vigore del Protocollo n. 14, giunto ormai al suo quarto anno di vigenza.

Il successo è il frutto della determinazione della Corte di utilizzare pienamente i cambiamenti introdotti nel meccanismo processuale con l'istituzione della figura del "giudice unico", quale espressione di una funzione generale di garanzia, incaricata di attuare il meccanismo di filtraggio del sistema giudiziario di protezione dei diritti umani nel trattamento dei ricorsi palesemente irricevibili (circa il 90% del totale dei casi presentati dinanzi alla Corte).

Il numero complessivo dei ricorsi pendenti dinanzi alla Corte è, infatti, diminuito nell'anno in riferimento di circa 28.000 casi, riportando il totale al di sotto della soglia di 100.000 casi (era stato di 128.100 nel 2012). Il miglioramento è ancora più evidente se confrontato con la situazione del 2011, anno in cui si è oltrepassato il picco di 150.000 ricorsi pendenti.


Nello spazio di due anni, e sebbene il numero dei casi in ingresso non sia diminuito, il complesso degli affari iscritti a ruolo della Corte si è ridotto di più di un terzo. La figura 1 evidenzia gli effetti di questo cambiamento in termini percentuali, in particolare negli ultimi quattro anni decorrenti dall'entrata in vigore del Protocollo 14.



Fonte: Corte europea dei diritti dell'uomo - Elaborazione Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento affari giuridici e legislativi - Ufficio contenzioso, per la consulenza giuridica e per i rapporti con la Corte europea dei diritti dell'uomo

I positivi effetti registrati nell'anno sono in parte riconducibili anche al secondo tema che emerge dall'analisi dell'attività della Corte, consistente nell'instaurazione di forme di dialogo tra la Corte europea e le supreme giurisdizioni nonché le più alte autorità nazionali, dialogo che ha portato al rafforzamento della conoscenza degli ordinamenti e dei sistemi giudiziari di ogni singolo Stato membro, allo scopo di responsabilizzare gli attori giudiziari nazionali e favorire una più diffusa garanzia della tutela dei diritti umani, in un'ottica che privilegia i principi di sussidiarietà e del margine di apprezzamento.

La figura seguente illustra la distribuzione dei ricorsi pendenti al 31 dicembre 2013 tra i dieci Stati con il maggior carico di contenzioso (figura 2).



Fonte: Corte europea dei diritti dell'uomo - Elaborazione Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento affari giuridici e legislativi - Ufficio contenzioso, per la consulenza giuridica e per i rapporti con la Corte europea dei diritti dell'uomo

Come emerge dalla rappresentazione grafica, l'Italia, rispetto all'anno 2012, mantiene quasi invariata la quantità di affari pendenti con 14.400 casi (erano 14.200 l'anno precedente), ma sale al 2° posto nella graduatoria dei paesi con maggior numero di ricorsi, lasciato dalla Turchia, che scende al 5° posto, con una diminuzione di 5.950 casi. Evento significativo per lo Stato turco, dovuto all'istituzione, con effetto dal 19 gennaio 2013, di una Commissione di indennizzo per la durata eccessiva dei processi, ritenuta dalla Corte europea un rimedio interno effettivo, e fatto emblematico dell'importanza, ai fini deflattivi del contenzioso, di innovative politiche nazionali in materia di protezione dei diritti umani.

Nell'anno 2013, circa 65.900 casi sono stati attribuiti ad una formazione giudiziaria con un incremento di 2 punti percentuali rispetto al 2012; con ciò evidenziando il trend di crescita dei nuovi ricorsi presentati.

L'assegnazione degli affari pendenti nel 2013 in confronto con l'anno precedente è riportata nella tabella seguente (figura 3).

ATTRIBUZIONI DEGLI AFFARI PENDENTI AL 31 DICEMBRE 2013

Figura 3

Descrizione	ANNI		%
	2013	2012	
Ricorsi assegnati ad un organo giudicante	65.900	65.150	1,15%
Ricorsi comunicati ai governi	7.931	5.238	51,41%
Ricorsi radiati a seguito di regolamento amichevole o di dichiarazione unilaterale	1.890	1.915	-1,31%
Ricorsi decisi in via giudiziale	93.397	87.879	6,28%
Con sentenza definitiva	3.659	1.678	118,06%
Con decisione (inammissibilità o radiazione)	89.737	86.201	4,10%

Fonte: Corte europea dei diritti dell'uomo - Elaborazione Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento affari giuridici e legislativi - Ufficio contenzioso, per la consulenza giuridica e per i rapporti con la Corte europea dei diritti dell'uomo

Dai dati esposti emerge la tendenza in positivo del numero dei casi definiti in via giudiziale, che risultano essere complessivamente 93.397, con un aumento di 6 punti percentuali rispetto all'anno precedente. Anche per l'anno in rassegna, il numero dei ricorsi definiti ha superato quello dei casi attribuiti ad una formazione giudiziaria.

Significativa, sul piano della trattazione dei ricorsi, è la fase che precede l'attribuzione di un nuovo caso ad una formazione giudiziaria. Sotto questo aspetto, al 31 dicembre 2013, il numero dei casi pendenti allo stadio pre-giudiziario è stato di 21.950, cioè dell'8% in più rispetto all'anno precedente (20.300), mentre il numero dei ricorsi definiti amministrativamente, ammontante a 13.600, ha registrato una netta diminuzione del 27 per cento.

In diminuzione, dell'1,3%, anche il numero dei ricorsi radiati a seguito di regolamento amichevole o di dichiarazione unilaterale.

Il numero dei ricorsi decisi con sentenza si è innalzato a 3.659, ma le sentenze realmente emesse ammontano a 916, posto che molti ricorsi sono stati trattati congiuntamente; il che fa registrare una diminuzione del 16% in confronto al totale delle sentenze emesse nell'anno 2012 (1.093). Il numero delle sentenze del 2013 risulta essere il più basso tra le annualità successive al 2005 (figura 4).